

Regolamento sull'organizzazione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

(Regolamento sull'organizzazione dell'INSAI)

del 14 giugno 2002

Approvato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2002

*Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni,*

visto l'articolo 63 capoverso 4 lettera a della legge federale del 20 marzo 1981¹
sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF),

stabilisce:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Natura giuridica, sede

¹ L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica.

² La sua sede è a Lucerna.

Art. 2 Organi

Gli organi dell'INSAI sono il Consiglio d'amministrazione e le sue commissioni, la Direzione e le agenzie.

Sezione 2: Consiglio d'amministrazione

Art. 3 Ruolo e composizione

Il Consiglio d'amministrazione è l'organo supremo dell'INSAI. La sua composizione e la nomina dei suoi membri sono stabilite dalla LAINF.

Art. 4 Compiti

¹ I compiti che incombono al Consiglio d'amministrazione sono enumerati nell'articolo 63 capoverso 4 LAINF.

RS 832.207

¹ RS 832.20

² Il Consiglio d'amministrazione è inoltre incaricato di:

- a. nominare le sue commissioni;
- b. emanare il suo regolamento e quelli delle sue commissioni, come anche le prescrizioni sulla competenza degli organi di nomina;
- c. fare proposte relative alla determinazione del supplemento di premio per la prevenzione degli infortuni non professionali;
- d. emanare le prescrizioni sull'investimento e sulla gestione della sostanza dell'INSAI;
- e. emanare prescrizioni sull'acquisto e sulla realizzazione di beni fondiari destinati ai propri servizi amministrativi, come anche sull'esecuzione di lavori edilizi concernenti questi beni fondiari;
- f. prendere decisioni sull'accettazione o sul rifiuto di domande di risarcimento danni contro l'INSAI in virtù della legge del 14 marzo 1958² sulla responsabilità, per quanto il Consiglio o uno dei suoi membri sia reso responsabile del danno.

Art. 5 Ufficio

Per la durata del periodo amministrativo, il Consiglio d'amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, un primo e un secondo vicepresidente e tre scrutatori. Essi costituiscono, insieme, l'Ufficio, nel quale sono rappresentati tutti i gruppi enumerati nella legge.

Art. 6 Commissioni e commissioni speciali

¹ Per l'esame preliminare o la liquidazione degli affari che gli competono, il Consiglio d'amministrazione costituisce per un triennio amministrativo, nei limiti dell'articolo 63 capoverso 3 LAINF (autocostituzione), una Commissione amministrativa (art. 10) e una Commissione di controllo delle finanze (art. 11). Accanto ai rappresentanti della Confederazione, nella Commissione amministrativa e nella Commissione di controllo delle finanze i partner sociali sono rappresentati pariteticamente.

² In caso di bisogno, il Consiglio d'amministrazione può costituire altre commissioni tenendo conto delle attitudini professionali e nelle quali se possibile ogni gruppo del Consiglio deve essere rappresentato.

³ Per l'esame preliminare di taluni affari di particolare natura, il Consiglio d'amministrazione e le sue commissioni possono costituire commissioni speciali.

Art. 7 Convocazione

¹ Il Consiglio d'amministrazione e le sue commissioni si riuniscono, su convocazione dei loro presidenti, ogni qualvolta gli affari lo esigono.

² Essi si riuniscono inoltre se almeno cinque membri del Consiglio o due membri di una commissione lo richiedono al presidente con domanda scritta e motivata. La convocazione sarà generalmente inviata nel termine di due settimane.

³ Dopo un rinnovo totale del Consiglio d'amministrazione, spetta al membro più anziano in ufficio – se ve ne fossero diversi al loro decano – convocare la prima assemblea e dirigere l'elezione del presidente.

Art. 8 Quorum, votazioni ed elezioni

¹ Il Consiglio d'amministrazione e le sue commissioni deliberano validamente se è presente la maggioranza dei rispettivi membri.

² Nelle votazioni decide la maggioranza dei voti; in caso di parità, quello del presidente conta il doppio.

³ Per le elezioni fa stato, nel primo scrutinio, la maggioranza assoluta e, nel secondo, quella relativa; in caso di parità nel secondo scrutinio, il presidente procede a un'estrazione a sorte.

⁴ Le schede bianche o nulle non sono prese in considerazione per la determinazione della maggioranza.

Art. 9 Decisioni mediante circolazione degli atti

¹ Il Consiglio d'amministrazione e le sue commissioni possono, su ordine dei loro presidenti, prendere decisioni mediante circolazione degli atti.

² Una tale decisione viene considerata nulla e l'oggetto in questione va trattato in seduta se almeno cinque membri del Consiglio o due membri di una commissione ne domandano la convocazione.

Sezione 3: Commissione amministrativa e Commissione di controllo delle finanze

Art. 10 Commissione amministrativa

¹ La Commissione amministrativa controlla la gestione degli affari e l'esercizio dell'INSAI.

² La Commissione amministrativa statuisce sugli oggetti da trattare e sugli affari di nomina che le sono affidati in maniera generale o nel caso particolare dal Consiglio d'amministrazione.

³ La Commissione amministrativa è incaricata di procedere all'esame preliminare di tutti gli affari di competenza del Consiglio e di fare proposte al riguardo.

Art. 11 Commissione di controllo delle finanze

¹ La Commissione di controllo delle finanze valuta la situazione finanziaria dell'INSAI e la tenuta dei conti; esamina inoltre i conti annuali dell'INSAI e i suoi conti separati.

² Su proposta della Direzione, la Commissione di controllo delle finanze emana direttive sulla tenuta dei conti.

Sezione 4: Direzione**Art. 12** Ruolo, composizione e organizzazione

¹ La Direzione è l'organo dirigente ed esecutivo supremo sul piano operativo. Essa rappresenta l'INSAI.

² La Direzione partecipa a tutte le sedute del Consiglio d'amministrazione e della Commissione amministrativa.

³ La Direzione si compone di un presidente e di tre altri membri.

⁴ La Direzione si suddivide nel Dipartimento Presidenza e in altri dipartimenti.

Art. 13 Compiti

La Direzione è segnatamente competente per:

- a. la preparazione degli affari e la messa in atto delle decisioni prese dal Consiglio d'amministrazione e dalle sue commissioni;
- b. la decisione in merito a tutte le questioni e misure che lo scopo dell'INSAI e la gestione uniforme degli affari esigono. Rimangono riservate le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione e delle sue commissioni;
- c. la conclusione di contratti di collaborazione con altre assicurazioni sociali, con organismi dell'assicurazione contro gli infortuni e con altre organizzazioni attive nel settore della salute o della sicurezza sul lavoro; l'organo superiore deve essere informato preliminarmente sulla conclusione di contratti importanti.

Sezione 5: Agenzie**Art. 14** Creazione di agenzie

¹ Il Consiglio apre agenzie nelle diverse regioni del Paese. Tiene conto nel caso concreto della situazione economica, dell'organizzazione nonché della situazione geografica.

² La Direzione disciplina le competenze territoriali, l'organizzazione e i compiti delle agenzie.

Art. 15 **Compiti**

Le agenzie sono incaricate di gestire gli affari nel loro raggio d'azione e nei limiti delle competenze loro attribuite.

Sezione 6: Cliniche di riabilitazione**Art. 16**

L'INSAI può gestire cliniche specializzate con l'obiettivo di proporre una riabilitazione globale agli assicurati vittime di un infortunio.

Sezione 7: Tenuta dei conti**Art. 17**

¹ Per ogni ramo d'assicurazione deve essere tenuto un conto d'esercizio separato. Il risultato d'esercizio dell'INSAI è presentato nei conti d'esercizio e in un bilancio.

² Le cliniche di riabilitazione tengono conti separati e allestiscono il proprio bilancio.

Sezione 8: Personale**Art. 18**

Lo statuto giuridico del personale dell'INSAI è determinato dai regolamenti del Consiglio d'amministrazione, all'occorrenza da contratti speciali e, per il resto, dal Codice delle obbligazioni.

Sezione 9: Disposizioni finali**Art. 19**

¹ Il regolamento del 24 marzo 1983³ sull'organizzazione dell'INSAI è abrogato.

² Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2003.

14 giugno 2002

Per il Consiglio d'amministrazione:

Il presidente, Franz Steinegger

Il segretario, Daniel Portmann

³ RU 1983 1925